

Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2020, n. 2-1950

L.r.12/2017. Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Casa di riposo Avv. G.Forchino” con sede nel Comune di Santena (TO): trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di riposo Avv. G.Forchino”.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di Statuto e manuale operativo”.

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata, sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Casa di riposo Avv.G.Forchino” (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Santena (TO), trae le sue origini sulla base del testamento olografo dell’Avv. G. Forchino del 1 maggio 1880 ed eretta in Ente morale con Decreto Reale del 17 agosto 1904;
- l’IPAB, a norma dell’art. 2 dello Statuto vigente, approvato con DGR n.32 – 3391 del 2 luglio 2001, ha per scopo: *“ di provvedere al ricovero, al mantenimento gratuito, nei limiti dei propri mezzi, degli anziani inabili poveri di ambo i sessi, sani, aventi il domicilio di soccorso nel Comune, i quali non abbiano congiunti per legge tenuti a provvedere alla loro sorte ed in grado di poterlo fare”*;
- il Presidente dell’I.P.A.B., in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 06/03/2019, ha presentato istanza di trasformazione dell’I.P.A.B. in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, pervenuta a questa Amministrazione in data 08/03/2019 (prot. n.14769 del 11/03/2019), in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 2.071.567,21, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;
- in accoglimento delle segnalazioni formulate dal competente Settore della Direzione Sanità e Welfare, il Presidente dell’Ipab citata, ha provveduto, con nota Prot. n.7840/A1421A del 05/03/2020 a trasmettere la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 28/02/2020 avente per oggetto “Presenza d’atto della nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Casa

di riposo Avv. G. Forchino” e con nota Prot. n. 23451/A1421A del 17/07/2020, a trasmettere la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 03/07/2020 che riapprovava l’inventario dei beni immobili;

- l’I.P.A.B., accreditata e convenzionata con le ASL Piemonte, è una residenza sanitaria assistenziale pubblica (RSA) e persegue l’attuazione del proprio scopo istituzionale di ospitalità e assistenza a favore di persone anziane mediante l’offerta di servizi assistenziali e socio-sanitari integrati polifunzionali e dispone di circa 100 posti letto, come da relazione di attività agli atti.

Vista la nota della Direzione Sanità e Welfare, Prot. n. 25177/A1421A del 03/08/2020 con la quale il Comune di Santena è stato informato in merito all’istanza di riordino presentata dalla suddetta I.P.A.B., ai sensi dell’art. 8, co. 6, della L.R. 12/2017.

Preso atto che, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota regionale, da parte del Comune di Santena non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, né sono state manifestate esigenze istruttorie.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da I.P.A.B. ad Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

Preso atto inoltre che:

- lo Statuto proposto è stato valutato dal Settore regionale competente che lo ha ritenuto coerente con la normativa vigente e gli schemi di Statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata;

- l’istanza, nella formulazione di cui ai protocolli n.14769/A1421A del 11/03/2019, prot. n. 7840/A1421A del 05/03/2020 e n. 23451/A1421A del 17/07/2020, è stata presentata in conformità alle modalità di cui alle DD.G.R. n. 15-6460 e n. 16-6461 entrambe del 09/02/2018 e, pertanto, ricorrono le condizioni per la trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona secondo il combinato disposto degli artt. 4 comma 4 e 8 comma 2 della L.R. 12/2017;

- l’inventario dei beni mobili è stato approvato con la sopra citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 06/03/2019 e quello dei beni immobili, a seguito di rettifica, è stato riapprovato con la successiva deliberazione n. 28 del 03/07/2020.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

visto il Decreto Legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018.

Attestata l’assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di trasformare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 8, comma 2, della L.R. 12/2017, l'I.P.A.B. denominata Casa di Riposo "Avv. G. Forchino" in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "Casa di Riposo Avv. G. Forchino", con sede nel Comune di Santena (TO), sulla base dello Statuto proposto, composto di n.18 articoli, che si approva e si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dell'Ente dandone comunicazione al Settore Regionale competente;

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



CASA DI RIPOSO “Avv. G. Forchino”

STATUTO

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio

Prot. n°

Santena, li

Art. 1

Origine

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata: Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” – Residenza per anziani - è ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali.

L’Azienda trae le sue origini dall’IPAB Casa di Riposo “Avv. Giuseppe Forchino” istituita dall’Avv. Giuseppe Forchino ed eretta in ente morale con testamento olografo del 01 maggio 1880, pubblicato il 19 maggio 1882 con atti rogito notaio Signorelli ed eretta in ente morale con Decreto Reale del 17.08.1904.

Ha sede legale nel Comune di Santena.

L’Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.

E’ inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai fondatori/donatori.

Nell’ambito della propria autonomia può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 2

Scopo

Lo scopo dell’Azienda, nei limiti dei propri mezzi, è di erogare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, provvedendo alla prevenzione della non autosufficienza, al mantenimento ottimale delle condizioni psicofisiche, al recupero delle funzioni compromesse nelle persone anziane e non che hanno scelto di soggiornarvi e può inoltre offrire prestazioni socio sanitarie, assistenziali e riabilitative in forma semiresidenziale o domiciliare.

L’Azienda attua le proprie finalità di assistenza direttamente o mediante convenzioni o accordi con Enti pubblici e/o Strutture private.

L’Azienda, inoltre, può:

Via Milite Ignoto, 32 - Santena (TO) 10026

Tel. e Fax: 011.949.25.67 - 011.949.19.52 - E-mail: info@casadiriposoforchino.it

Sito: www.casadiriposoforchino.it

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
- c) sottoscrivere accordi di programma;
- d) l'Azienda può svolgere attività diverse da quelle previste dallo statuto purché ad esse direttamente connesse, ovvero rivolte a disabili o minori.

L'Azienda si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni socio-assistenziali e/o socio-sanitarie delle prestazioni di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

I criteri organizzativi, per quanto attiene i seguenti argomenti, sono demandati ad appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione:

- organizzazione dei servizi e delle prestazioni a favore degli Ospiti della Struttura assistenziale e di eventuali utenti esterni;
- organizzazione del personale dipendente e del personale esterno;
- modalità di ammissione degli Ospiti alla Struttura assistenziale o all'ammissione di utenti esterni all'erogazione di servizi;
- determinazione degli importi delle rette ed eventuale esame di condizioni particolari di disagio familiare per concessione di agevolazioni rispetto alle condizioni base.

Art. 3

Regolamento di organizzazione

Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da apposito regolamento di organizzazione da approvare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il regolamento disciplina la struttura organizzativa, definisce i requisiti per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, le modalità di governo e di gestione, i principi generali per l'individuazione del compenso spettante al Direttore ed ogni altra funzione organizzativa.

Art. 4

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Azienda dispone di un patrimonio, risultante da specifico inventario riportante sia i beni disponibili sia quelli indisponibili, costituito da:

- beni mobili ed immobili destinati al pubblico servizio ovvero l'immobile sede dell'Azienda sito in Santena (To), Via Milite Ignoto n.32 identificato a catasto con foglio 11, numero 306 sub.1 ;
- beni mobili ed immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari (patrimonio disponibile);
- beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni, contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art.5

Mezzi

Per l'adempimento delle sue funzioni, l'Azienda dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- le rette corrisposte dagli utenti ed i proventi derivanti dai servizi offerti;
- le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali delle ASL e dei Comuni;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione dell'Azienda

Art. 6

Organi dell'Azienda

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente.

Art. 7

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominati nel modo seguente:

il Comune di Santena nella persona del Sindaco nomina tutti e cinque i membri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il vice Presidente nella prima seduta di insediamento.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e per non più di due mandati consecutivi.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Art. 8

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni due mesi ed, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivo, nonché degli strumenti di pianificazione e programmazione, le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia su invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Art. 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva i bilanci preventivi e consuntivo, nonché gli strumenti di pianificazione e programmazione;
- stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- approva i regolamenti e le loro modificazioni;
- provvede alla nomina del direttore e dell'Organo di revisione;
- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- approva la contrazione di mutui;
- approva i contratti di locazione dei beni patrimoniali;
- approva l'attivazione di nuovi servizi;
- stabilisce le tariffe per i servizi erogati dall'Ente;
- delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Azienda;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Art. 10

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo Statuto, delle fusioni ed estinzione dell'Azienda ove si richiede la maggioranza dei componenti per l'approvazione.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 11

Verbalizzazione delle sedute

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore dell'Azienda e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Le deliberazioni dell'Azienda sono pubblicate mediante affissione sull'Albo Pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi, rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'Azienda, visibile al pubblico e sono immediatamente esecutive, ad esclusione degli atti la cui efficacia è subordinata, ai sensi di legge, alla vigilanza e controllo della Regione.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la legale rappresentanza dell'Ente;
- convocare e presiedere le sedute del Consiglio d'Amministrazione e stabilire l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente con analoghi poteri.

Art.13

Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, con compenso definito dal Consiglio stesso sulla base di quanto previsto in sede di Regolamento di organizzazione. Il Direttore dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Egli è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda e, come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento.

Collabora con il Presidente nella preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

Capo IV

Revisione dei Conti

Art. 14

Organo di revisione

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Revisione, costituito da un revisore dei conti, che dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

L'Organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Esprime parere mediante apposite relazioni sui bilanci, effettua verifiche di cassa e relaziona al Consiglio d'Amministrazione su irregolarità riscontrate.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto.

Capo V

Norme Generali d'Amministrazione

Art. 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo quello cui si riferisce.

Art. 16

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato ad un Istituto Bancario o ad altro soggetto abilitato per legge ed è regolato da apposita convenzione.

Art. 17

Pagamenti

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Direttore e del Presidente o dell'Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

Capo VI

Disposizione Finale

Art. 18

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge nazionale e regionale e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.